


La "carta dei fossi" di Gemmano



Dal Regolamento provinciale in materia di difesa del suolo (Delibera C.P. n. 20 del 21/4/99 e successiva n. 25 del 9/4/01):

"In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto."

In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi devono essere realizzate le seguenti opere di regimazione:




Fosse livellari con andamento trasversale alle linee di massima pendenza per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10-15 cm.,

lunghezza non superiore a 200 m., interasse non superiore a 60 m., pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi;

Solchi acquai aventi di norma profondità di 20-30 cm. e interasse non superiore a 20 m., da tracciare dopo le operazioni di semina e che confluiscono nelle fosse livellari sottostanti;

Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza,



Si

No

aventi di norma lunghezza non superiore a 200 m., interasse non superiore a 60 m., pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all'1% nei terreni sabbiosi. Possono sostituire le fosse livellari;

Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d'acqua.

Drenaggi sotterranei e rippature profonde.


In appezzamenti con pendenza media **pari o superiore al 40%**, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane, sia attive che quiescenti,

o su aree a potenziale movimento di massa individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

- a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti **fossi di guardia**



inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;


- all'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una **rete di fossi inerbiti** o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno di questi ambiti territoriali dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all'intero bacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

Negli interventi di manutenzione dei **fossi stradali** è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

Il taglio della vegetazione deve essere effettuato in maniera da non compromettere la sopravvivenza delle piante interessate dalla potatura.

Le **distanze minime** dal confine stradale stabilite dall'art. 26 , 6°,7°,8° comma, del Codice della Strada per alberature e siepi, sono da applicarsi solo per gli esemplari arborei ed arbustivi di nuovo impianto, fermo restando che, anche in questo caso, è sempre possibile, previo Nulla - Osta del soggetto gestore della viabilità interessata, mantenere allineamenti preesistenti posti a distanze inferiori, qualora si rilevi la presenza di relitti di filari arborei ed arbustivi di vecchio impianto. Tali distanze, sempre previo Nulla-Osta del soggetto gestore della viabilità interessata, possono essere derogate anche nei casi in cui la particolare morfologia dei terreni rende ininfluenza per la sicurezza della circolazione stradale, la presenza di esemplari arborei ed arbustivi al di sotto della distanza minima. E' sancito l'obbligo di uso di alberature autoctone.



Fasce di rispetto. Non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 1 m. misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata sovrastante la sede stradale della viabilità pubblica o di uso pubblico e dal piede inferiore della ripa sottostante la sede stradale medesima. Non è consentito sottoporre a qualsiasi tipo di lavorazione una fascia di terreno di larghezza non inferiore a 0.50 m. misurata a partire dal ciglio esterno dei fossi adiacenti la viabilità pubblica o di uso pubblico.

Rimboschimenti. Tutti gli interventi di imboschimento operati da Enti Pubblici o da privati con finanziamento pubblico, dovranno prevedere esclusivamente la piantumazione di essenze autoctone. Eventuali parziali deroghe, qualora adeguatamente motivate, potranno essere concesse tramite Nulla Osta dei Servizi Provinciali Ambiente e Agricoltura.

Coordinamento. I diversi soggetti pubblici (Servizi Provinciali Ambiente, Agricoltura e L.L. P.P., Comuni, Autorità di Bacino, S.T.B - Servizio Tecnico di Bacino, Consorzio di Bonifica della Provincia di Rimini) operanti in materia di regimazione delle acque, prevenzione e consolidamento dei fenomeni di dissesto, collaborano fattivamente fra loro.


I controlli sono di competenza del Corpo Forestale dello Stato e del Nucleo Operativo di Controllo Ambientale Provinciale.

Sanzioni. Il Regolamento prevede sanzioni per l'inosservanza delle direttive e delle prescrizioni dello stesso da 25,00 euro a 500,00 euro. Per le funzioni di controllo e le relative sanzioni e per l'attivazione delle procedure di Ripristino dello Stato dei Luoghi si procederà in base a quanto stabilito dalla legislazione di settore, con particolare riferimento alla L.R. n.21/1984 e alla Legge n. 689/1981. I fenomeni di dissesto connessi ad eventi dichiarati di Calamità Naturale in base alla Legislazione vigente non sono sanzionabili ai sensi del presente Regolamento.



TUTTI I DOCUMENTI E LE INFORMAZIONI INTEGRALI SU www.comune.gemmano.rn.it

10 buone pratiche del proprietario o dell'utilizzatore dei terreni



1. Pulizia continua dei fossi e dei canali per un deflusso regolare delle acque.
2. Rimozione tempestiva di rami, ramaglie, tronchi o alberi caduti nel fossato o nel canale.
3. Taglio dei rami di piante e siepi di proprietà vicine a fossi e canali.
4. Taglio periodico dell'erba sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali (almeno due volte all'anno).
5. Espurgo regolare di chiaviche e paratoie.
6. Manutenzione di ponti e altre strutture private utilizzate in uno o più fondi.
7. Pulizia delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza delle proprietà.
8. Riescavo del fosso, qualora il deposito di materiale terroso ed erbaceo formatosi sia notevole.
9. Eventuale apertura di nuovi fossi o allargamento di quelli esistenti per facilitare il deflusso delle acque.
10. Evitare le tombinature dei fossi non autorizzate.

DAL REGOLAMENTO DELL'UNIONE VALCONCA: "PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA GESTIONE DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO"

Art. 16 – Regimazione e smaltimento delle acque di superficie e profonde

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo TITOLO IV (in analogia alla DGR 1117/2000) ogni progetto da autorizzarsi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, deve esplicitamente presentare uno schema di regimazione e smaltimento delle acque di superficie e/o di profondità.

2. Qualora necessario, o ritenuto tale dal funzionario istruttore della pratica, il progetto unitamente allo schema di cui al 1° comma dovrà essere corredato da un'analisi quantitativa dei vari flussi idraulici, al fine di limitare le modifiche indotte sul regime idraulico naturale e, di conseguenza, ridurre, ovvero escludere, fenomeni erosivi indotti.

3. Tutte le acque di espluvio dei manufatti e di deflusso superficiale su superfici impermeabilizzate, devono essere raccolte con idonee opere idrauliche (canalette, caditoie, tubazioni, ecc.) che ne garantiscano il rapido e completo deflusso, il cui dimensionamento e posizionamento sia adeguatamente rapportato alle superfici sottese.

4. Ogni genere di tubature idrauliche interrate deve essere realizzato con tutte le opportune cautele e regole dell'arte, in modo da evitare rotture, suscettibili di causare perdite e conseguentemente sensibile scadimento delle caratteristiche meccaniche del terreno.

5. Qualora ritenuto necessario dal tecnico istruttore del progetto, sulla base dell'acclività del versante o di particolari problematiche geologiche e/o idrogeologiche dell'area, andranno previste opportune soluzioni progettuali volte a limitare e controllare la velocità di deflusso delle acque raccolte anche in funzione del modo e del tipo di smaltimento da adottare (pozzetti d'ispezione, di confluenza, di salto, tubazioni corrugate, pozzi di raccolta, ecc.).

6. In situazioni geologiche particolari ovvero in presenza di terreni fortemente argillosi o appartenenti a successioni geolitologiche fortemente alterate e, quindi, assoggettabili – per imbibizione – a fenomeni di collasso gravitativo, devono essere previste tubazioni per lo smaltimento delle acque bianche e nere, realizzate con materiali flessibili, senza soluzione di continuità tra un pozzetto e l'altro e, di norma, poste in opera con andamento blandamente sinuoso, nonché immerso in letto di sabbia, in modo da non subire danni a seguito di eventuali assestamenti del terreno.

7. Al fine di limitare l'incremento delle acque canalizzate a seguito di estese opere di impermeabilizzazione, le acque piovane devono essere convogliate, di norma, in uno o più serbatoi muniti di dispositivo di troppo pieno a svuotamento lento, riversanti in fognatura o impluvio naturale. Questi serbatoi devono avere inoltre la funzione di laminazione e normalizzazione delle acque di deflusso provenienti dalle superfici impermeabilizzate, oltre che acquisire un'eventuale riserva idrica. L'azione di laminazione potrà essere ottenuta anche solo tramite un'apposita progettazione e dimensionamento della rete di regimazione e scarico delle acque.

8. In situazioni stratigrafiche con giacitura a franapoggio con immersione inferiore alla pendenza superficiale, in particolar modo ove i versanti mostrino pendenze da medie ad elevate e/o siano ricompresi nelle aree sottoposte a tutela di cui all'art. 13, comma n° 1 del presente Regolamento, devono essere esclusi interventi di subirrigazione e le acque meteoriche devono essere incanalate e smaltite in funzione delle linee naturali di deflusso, con realizzazione delle opportune opere di salvaguardia di cui ai precedenti commi n° 3, 4, 5, 6, 7, del presente articolo.

9. Interventi di intubamento dei corsi d'acqua sia naturali che artificiali, di norma, non devono essere previsti. L'eventuale esecuzione di tali opere, comunque, deve essere accompagnata da un adeguato studio idraulico del bacino sotteso, con verifica della portata di massima piena secondo le formule classiche, utilizzando dati di piovosità relativi ad almeno un trentennio, nonché dal rilievo di dettaglio della conformazione geologica e geomorfologica della zona, in scala non inferiore a 1:5.000. I tempi di ritorno da adottare per le verifiche da condurre andranno valutati e commisurati in contraddittorio con il tecnico istruttore della pratica, in funzione della tipologia di opera, dell'assetto territoriale-ambientale e delle eventuali criticità ivi insistenti. 10. Soluzioni progettuali diverse da quelle esplicitate nel presente articolo devono essere esaurientemente motivate dal punto di vista tecnico e/o geologico.

Ptcp 2007 – Variante 2012 – NORME DI ATTUAZIONE

Dal Ptcp...

"Gli strumenti di pianificazione comunali...devono assumere i contenuti del "Regolamento provinciale in materia di difesa del suolo" approvato con atto de Consiglio provinciale n. 25 del 9.04.2001 al fine di disciplinare le modalità di conduzione agricola dei terreni per garantire una corretta regimazione delle acque di scorrimento superficiale".



PERIMETRAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO UNIONE VALCONCA